

RG 1408/2025



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**Tribunale Ordinario di Sassari**  
**Sezione Lavoro**

**Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente**

**Sentenza**

nella causa promossa

da

**M** (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Nouvenne, elettivamente domiciliato all'indirizzo pec avv.nouvenne@pec.it;

**RICORRENTE**

contro

**AZIENDA OSPEDALIERA** (C.F. )  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, Via Nuoro n. 50, è elettivamente domiciliata;

**CONVENUTA**


**OGGETTO: pubblico impiego - altre ipotesi**

**FATTO E DIRITTO**

1. Con ricorso depositato in data 25 settembre 2025, **M** ha convenuto in giudizio l'**AZIENDA OSPEDALIERA**, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*"- previa declaratoria, per i motivi di cui in narrativa del presente atto, dell'illegittimità del diniego del nulla-osta al trasferimento del ricorrente presso l'Azienda Sanitaria Locale n. 1, comunicato ad esso ricorrente con pec del 18/7/2025, nonché di ogni altro atto conseguente e/o presupposto, ordinare all'Azienda Ospedaliera (C.F./P.I. ), in persona del Direttore Generale e, come tale, legale rappresentante pro tempore, con sede in*





*di rilasciare, con effetto immediato, il nulla-osta al trasferimento del  
ricorrente presso la predetta Azienda Sanitaria Locale*

*Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa, oltre IVA e CPA”.*

2. Si è ritualmente costituita in giudizio l’AOU chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.
3. All’udienza del 5 febbraio 2026, i procuratori delle parti hanno rappresentato che la resistente ha *medio tempore* concesso il nulla-osta al trasferimento in mobilità, con il dott. che ha preso servizio presso la sede richiesta in data primo febbraio 2026; hanno quindi chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese di lite compensate.
4. Di talché, dato atto del sopravvenuto rilascio del nulla-osta al trasferimento richiesto da parte ricorrente e della concorde richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese di lite integralmente compensate.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando,

- **dichiara** la cessazione della materia del contendere;
- **compensa** integralmente le spese di lite tra le parti.

Sassari, 05/02/2026

il Giudice

Dott. Matteo Girolametti

